



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

Provincia di Pavia

tel. 0383870121 - telefax 0383870222- indirizzo PEC comune.montalto@pec.provincia.pv.it

sito web: <http://www.comune.montaltopavese.pv.it>

Via G. Musetti, 6 27040 Montalto Pavese

Ordinanza n. 04/2014

prot. n. 1574

pag. 1

OGGETTO: Obblighi per i possessori e detentori di cani.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonabili, piazze, zone verdi, riquadri delle alberature, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/detentori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;
- che esiste un disagio lamentato dai cittadini, determinato dalla sempre maggior presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici, che, se non abbinata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei passanti che quella degli stessi animali.

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, ed essendo indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, migliorando e mantenendo il decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini e cani detenuti da parte di questi;

CONSIDERATO peraltro che nel territorio comunale non mancano spazi aperti, campi e boscaglie nei quali le deiezioni non creano problemi igienico sanitari;

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione da parte del proprietario/detentore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTI:

- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- la Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- le ordinanze di Regione Lombardia n.15394 del 15.06.2000 e n.20962 del 6.11.2002;
- gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;
- l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 e 22 marzo 2011, ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche;

PRESO ATTO ALTRESI che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, possono comportare rischi per la salute della popolazione;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Raccolta deiezioni:

- a) ai proprietari dei cani e alle persone, anche solo temporaneamente, incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, le piste ciclo-pedonabili, le zone verdi, i riquadri delle alberature, le zone attrezzate per bambini, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- b) in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

2. Detenzione strumenti idonei alla pulizia;

- a) ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé, quando si trova in aree pubbliche o

aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, qualora non ne fosse in possesso deve utilizzare gli strumenti appositamente messi a disposizione dall' Amministrazione Comunale.

b) quanto raccolto, opportunamente racchiuso in idoneo involucro o sacchetto chiuso, dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

3. Condotta dei cani:

- a) è fatto obbligo di utilizzare sempre idoneo guinzaglio secondo la taglia del cane e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danno o disturbo;
- b) è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- c) il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- d) i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo alcuno. È consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro luoghi privati ben delimitati e comunque non aperti al pubblico.

4. Accesso in aree pubbliche attrezzate per bambini:

- a) E' vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree giochi per bambini e nelle aree circostanti gli edifici scolastici;

5. Esenzioni:

- a) la presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei vigili del Fuoco e a quelli addestrati per il sostegno delle persone diversamente abili;
- b) ai cani a guardia e a conduzione delle greggi non viene applicato quanto specificato al punto 3a).

6. Sanzioni:

- a) ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7Bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3;
- b) qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del Luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da € 35,00 a € 500,00;
- c) i proprietari/detentori saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone, animali e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio web per 15 gg. consecutivi e sul sito Web del Comune.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. di Milano, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio web del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio web del Comune.

Il Responsabile del Servizio Tecnico si occuperà di far apporre idonee tabelle segnaletiche atte ad informare la cittadinanza segnalando i dettami della presente ordinanza;

Le Forze di Polizia e Carabinieri presenti sul territorio sono incaricati di vigilare e di far rispettare il presente provvedimento.

I gruppi di Volontariato presenti sul territorio sono incaricati infine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del presente provvedimento.

Montalto Pavese lì 19.09.2014



IL SINDACO
(Dott. Angelo Villani)